

Art. 6
(Particolari posizioni di lavoro)

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata;
 - b) rischio radiologico e indennità professionale;
 - c) rischio, anche per operatori subacquei;
 - d) bonifica campi minati;
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
 - f) mansione ai centralinisti non vedenti;
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
 - h) indennità per la distruzione delle armi chimiche;
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.
3. In relazione alla PPL di cui alla lettera c) – verificate da parte dell'Amministrazione le condizioni d'impiego del personale esposto al rischio di cui all'allegato 3 – l'importo viene maggiorato nella misura del 10%, stante la necessità di una rivalutazione dello stesso, in quanto risalente nel tempo.

Art. 7
(Turni)

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5
2. La disciplina dei turni viene riportata nell'allegato 9.

~~FUR~~
~~[Signature]~~

[Signature]
[Signature]

OLC PA
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

CONSIGL
UNSA
Riccione

**Art. 8
(Reperibilità)**

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della reperibilità viene riportata nell'allegato 10.

**PARTE IV
INDENNITA' DI MOBILITA'**

**Art. 9
(Accantonamento per l'indennità di mobilità)**

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € 1.000.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 12.

FUB
CONTRAL
US&
Guasmiel
Phu
Manuel
Roberto
UOLPA
Luca

PARTE V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 10
(Fondo Unico di Sede – FUS)

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a € 33.556.419,85.
Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo art. 11.
In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2012 l'importo *pro capite* teorico è pari a:
 - Euro 1.139,01 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a euro 858,34 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue confluiranno nel FUS.

Art. 11
(Finalità del Fondo Unico di Sede)

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e pertanto potrà essere destinato a:
 - a. remunerare, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente, nei limiti del 10% del FUS;
 - b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;
 - c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS;
 - d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 72% del FUS.

CONFED
UNSA
Giacomelli

~~FUP~~
[Handwritten signature]

UNLPA
[Handwritten signature]

Art. 12

(Criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione del FUS)

1. Le parti, considerate le finalità di soddisfare l'esigenza di meritocrazia e selettività che emerge dal sistema normativo, ispirate a logiche di non automatismo, richiamano all'attenzione della contrattazione locale la necessità di collegare la retribuzione di incentivazione al conseguimento dei risultati. La retribuzione da erogare a carico del FUS sarà quindi corrisposta agli aventi diritto a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione della produttività progettuale resa nel 2012, escludendo ogni meccanismo di erogazione automatica. Pertanto, in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti e al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto del dipendente, espressi, purché positivi, con un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5, il titolare dell'ente, previa comunicazione partecipativa al dipendente della verifica effettuata, procede alla distribuzione del FUS.
2. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 13

(Informazione alle OO.SS.)

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 stipulanti gli accordi locali dovranno essere forniti, a richiesta, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

PARTE VI

ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 14

(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)

1. Le ulteriori risorse che perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno utilizzate – previa informazione alle Organizzazioni Sindacali del loro ammontare - per finanziare ulteriormente la quota da destinare al FUS la cui distribuzione avverrà in base ai criteri della presente intesa ed alla applicazione convenuta in sede di contrattazione locale.

CONFEAL
UNSA
Giacomelli
du

FLP
Ministero della Difesa – Ipotesi di accordo FUA 2012

ULP
SUI

**PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15
(Specchio di ripartizione)**

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (All. 12).

**Art. 16
(Allegati)**

1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
 1. indennità per sede disagiata (art. 6);
 2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
 3. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 6);
 4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
 5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
 6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
 7. indennità di imbarco / lavorazione (art. 6);
 8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
 9. indennità per turni (art. 7);
 10. indennità per reperibilità (art. 8);
 11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice all'Allegato 11 (art. 9);
 12. distribuzione delle somme disponibili 2012 (art. 15).

**Art. 17
(Modifiche agli allegati)**

1. Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2011:
 1. All. 3 - indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 6);
 2. All. 7 - indennità di imbarco / lavorazione (art. 6);
 3. All. 8 - indennità per distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
 4. All.12 - distribuzione delle somme disponibili 2012 (art. 15).

CONFSAI
ONSA
Giaccone
7

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

(Dr.ssa Enrica Preti)

.....*Enrica Preti*.....

F.P. C.G.I.L. *Mario Valentini*
C.I.S.L. F.P.S. *[Signature]*
U.I.L. P.A. Difesa *[Signature]*
F.L.P. – Difesa *[Signature]*
FED.CONF.SAL./UNSA *Monica Greenwell*
USB – P.I.
FEDERAZIONE INTESA *Giampaolo*

Roma, *27/07/2012*